

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

VIA BISSOLATI, 21 - ROMA

Promessa di futura vendita di alloggio

L'anno millenovecento *senza interruzione* addì *12* del mese di *Aprile* fra il Sig.

Dr. ENRICO LAURENTI

il quale interviene e stipula nella sua qualità di speciale procuratore

della Gestione Case per Lavoratori con sede in Roma, Via Bissolati 21, giusta procura rilasciatagli dal Presidente della stessa Gestione, autenticata dal notaio Giuseppe Pampersi di Roma e registrata presso l'Ufficio del Registro di Roma al n. 33954 mod. II vol. D addì 12-4-63 Atti Privati

ed il Sig.

h. Cavallo Cosima

PREMESSO:

1) che il Sig. *h. Cavallo Cosima* (in seguito denominato assegnatario)

ha presentato domanda di prenotazione di un alloggio ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 26 novembre 1955, n. 1148 e 24 gennaio 1958, n. 19;

2) che la domanda predetta è stata accettata;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

La Gestione Case per Lavoratori (in seguito denominata Gestione), ai sensi dell'art. 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, promette di vendere al Sig. *h. Cavallo Cosima*

, che accetta, l'alloggio sito in

Brindisi

, Via

n. , scala , piano *5.052* , interno *5* , composto di n. *3* , stanze utili oltre gli

accessori, pari a n. *5.052* vani virtuali, il tutto indicato in tinta rossa nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera A.

All'alloggio sono annessi:

cantina n.

indicata in tinta rossa nella planimetria alleg:

B

Oltre alle proporzionali quote delle parti dello stabile e delle parti del complesso edilizio di cui lo stabile fa parte da considerarsi comuni per legge (es.: alloggio per il portiere, androni, ecc.), la Gestione promette di vendere all'assegnatario la quota parte a lui spettante:

de local *comun* agli assegnatari de *✓* indicat in verde nella planimetria alleg:

dell'area comune a tutti gli assegnatari *di altri edif. Gescal* contraddistinta in *giallo* a titolo

indicativo nella planimetria all. *h. Cavallo*, salvo più precisa misurazione della superficie e determinazione dei confini, da effettuarsi in sede di stipula dell'atto di vendita.

ART. 2		
L'alloggio e le pertinenze di cui sopra vengono consegnate all'assegnatario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'assegnatario si obbliga ad abitare l'alloggio stesso entro tre mesi dalla data stabilita per la consegna. La mancata occupazione e personale abitazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario nel termine predetto, si intende quale espressa rinuncia all'assegnazione, con conseguente perdita di tutti i diritti da essa derivanti.		particolare riguardo al pagamento delle aliquote di cui al 2° comma del precedente art. 4. L'assegnatario si impegna altresì ad attenersi alle norme che per ciascun fabbricato verranno adottate dall'assemblea degli assegnatari, in caso di amministrazione autonoma, o dall'Ente amministratore, in caso di amministrazione forfettaria. Qualora per successione i diritti sull'alloggio siano attribuiti a più persone, queste, rimanendo salva e impregiudicata la responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute in forza del presente contratto, devono designare una di loro, che le rappresenti nelle assemblee degli assegnatari, nonché nei rapporti con la Gestione, con il Rappresentante degli assegnatari e, ove esista, con l'Ente amministratore.
ART. 3 La Gestione si obbliga a cedere la proprietà dell'alloggio in parola, dei relativi accessori e, pro-quota, delle parti comuni a favore dell'assegnatario o dei suoi eredi legittimi o testamentari, dopo la estinzione totale del debito derivante dal presente contratto, salvo quanto previsto dalla Legge 14-2-1963 n. 60. La Gestione resta, peraltro, fin d'ora esonerata dalla produzione dei documenti comprovanti la proprietà e libertà dell'area sulla quale sorge l'immobile, di cui l'alloggio fa parte.		ART. 7 Per tutta la durata del presente contratto l'assegnatario si obbliga a non servirsi dell'alloggio per uso diverso da quello di abitazione, nonché a mantenere sia l'alloggio sia gli accessori sia le pertinenze di uso comune nelle condizioni atte all'uso convenuto ed in buono stato di conservazione e manutenzione. L'assegnatario si obbliga, altresì, per sé e i suoi aventi causa a non apportare alcuna innovazione o comunque a non effettuare modifiche interne o esterne sia all'alloggio sia agli eventuali accessori (soffitte, scantinati, terrazze, terreni circostanti, ecc.) senza aver ottenuto il preventivo benestare della Gestione, in caso di amministrazione autonoma, o dell'Ente amministratore, in caso di amministrazione forfettaria, impegnandosi sin da ora per l'epoca in cui sarà diventato proprietario dell'alloggio a non effettuare modifiche esterne all'alloggio e al fabbricato di cui l'alloggio fa parte, tali da alterare l'aspetto architettonico del fabbricato stesso e a mantenere inalterata la destinazione data dalla Gestione alle aree di pertinenza del fabbricato.
ART. 4 Per l'ammortamento del costo dell'alloggio, degli accessori e delle parti comuni sopra precisati, l'assegnatario si obbliga a corrispondere alla Gestione a partire dal 1° ottobre 1963 n. 500, rate mensili costanti, ciascuna di L. 8.890,00 (otto mila ottocento e 90/100) comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della Gestione, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento e della quota unitaria di anticipazione corrisposta prima d'ora dall'assegnatario stesso. L'assegnatario si obbliga, inoltre, a pagare: a) le aliquote accessorie che il regolamento emanato dalla Gestione stabilisce particolarmente per il sistema di amministrazione con il quale nel corso del tempo sarà amministrato lo stabile di cui l'alloggio in questione fa parte; b) le somme necessarie per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dello stabile; c) le somme occorrenti per il funzionamento dei servizi comuni, nonché per il pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi, ecc.; d) le somme eventualmente deliberate dall'assemblea degli assegnatari. Sia le rate di ammortamento sia le altre somme sopra indicate devono essere versate secondo i termini, norme e modalità previsti dal citato regolamento o secondo le altre disposizioni all'uopo emanate dalla Gestione. Agli effetti del pagamento delle somme di cui punti a), b), c) e d) precedenti, come pure della fissazione della quota di comproprietà del futuro condominio, si terrà conto del numero dei vani virtuali attribuiti all'alloggio all'art. 1 del presente contratto. ART. 5 Il periodo di ammortamento dell'alloggio potrà essere abbreviato nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dalle disposizioni della Gestione. ART. 6 L'assegnatario si obbliga ad osservare, le norme contenute nel regolamento predisposto dalla Gestione, con		Il patto di cui sopra verrà a suo tempo riportato sul contratto di trasferimento di proprietà dell'alloggio onde consentire la regolare trascrizione a tutti gli effetti di legge. La Gestione resta espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, prevedibili ed imprevedibili, a persone ed a cose, che dovessero manifestarsi durante l'uso dell'immobile e dei relativi impianti. Qualora si verificassero tali danni, l'assegnatario non potrà in alcun caso sospendere i regolari versamenti né delle rate di ammortamento né di quelle relative alla manutenzione, ai servizi, ecc. Nel caso che si renda necessario effettuare riparazioni o migliorie tanto ai locali assegnati quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedire o ritardarle, né pretendere alcun compenso o elevare qualsiasi pretesa. Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possano essere in alcun modo differite, senza provocare danni al fabbricato, o che possano comunque compromettere i diritti e l'incolumità di terzi, il rappresentante degli assegnatari o l'Ente amministratore sono autorizzati a fare aprire i locali assegnati ed a provvedere alle opere necessarie, salvo addebito della spesa a chi di dovere, a norma del Regolamento. ART. 8 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e in particolare per quanto riguarda le sanzioni da adottare a carico dell'assegnatario in caso di morosità, di violazione al divieto di affitto o di inadempienza agli obblighi di cui al precedente art. 7, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge. Le parti convengono espressamente a tutti gli effetti che il Foro competente sarà quello di Roma e che la notifica degli atti all'assegnatario sarà compiuta presso l'alloggio a lui assegnato anche se non abitato.
N. B. - « In caso di amministrazione autonoma, le rate di ammortamento saranno maggiorate dell'importo di L. 85 a vano, di cui all'art. 6 del regolamento di amministrazione ».		

ART. 9

In applicazione dell'art. 7 della legge 26-11-1955, n. 1148, richiamato dall'art. 36 della legge 14-2-1963, n. 60, la presente scrittura privata viene compilata in carta semplice in esenzione dal bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposta al pagamento della sola imposta minima fissa, a carico dell'assegnatario.

~~Il presente contratto annulla e sostituisce quello~~
~~inestinto al medesimo assegnatario registrato a~~
~~Brindisi il 5.9.64 n. 12615 vol.~~
 Una pestilla letta ed appevata.

Dichiaro di ben conoscere il regolamento
 pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 169 del 17-7-
 1959. Dichiaro altresì di approvare tutto quanto
 convenuto nel presente contratto e in particolare
 quanto previsto agli articoli 7 ed 8 e di accettare
 sin da ora le disposizioni che saranno
 emanate dalla gestione e modifica del
 citato regolamento.

Cavallo Cosimo

Brindisi 22.1.55

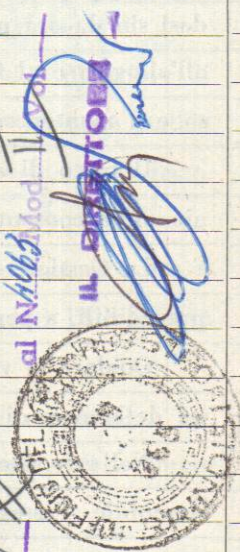
[Handwritten signature]

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI

Reg.to il 29 APR 1965

Batte lire Cinquemila

Autenticato



IL CASSIERE

Prima di apporre la firma, l'assegnatario dovrà iscrivere DI SUO PUGNO la seguente dichiarazione: «Dichiaro di ben conoscere il Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 17-7-1959. Dichiaro altresì di approvare tutto quanto convenuto nel presente contratto e in particolare quanto previsto agli articoli 7 ed 8 e di accettare sin da ora le disposizioni che saranno emanate dalla Gestione e modifica del citato Regolamento.»

24

Mod. I.C. 353

FABBRICATO del CANTIERE 14723 COMUNE BRINDISI PROVINCIA BRINDISI

Località COMMENDA Via S. ANGELO N° civico _____

DATI CATASTALI: Vecchio Catasto: sez. _____ N° part.lla _____ Nuovo Catasto Foglio _____ N° part.lla _____

Estremi dell'acquisizione dell'area: *Atto del Notaio* del

Repertorio N^o. Registrato a _____ il _____ al N^o. _____ del volume N^o. _____

Trascritto a al N.º del Registro gen. e al N.º del Registro particolare

Riferimenti alla planimetria generale del complesso

[illegible]

*Osservazioni sulla ripartizione del terreno annesso
al fabbricato*

Comune a tutti gli alloggi,

ACCESSORI esterni esistenti

SERVITÙ	}	Passive
per il fabbricato		a carico di
e per il terreno	}	Attive
		a favore

RECINZIONE

SPAZI CONDOMINIALI con altri fabbricati

Strade mq. —————

Spazi verdi mq. ———

Accessori mq. —

SPAZI ACCESSORI esterni condominiali tra gli alloggi dello stabile

Elenco parti comuni interne allo stabile

PLANIMETRIA CATASTALE

o estratto della planimetria allegato al contratto d'acquisizione

[illegible]

Cavalle Cosima



NORD



IL DIRETTORE DEL LAVORO
(via Nazionale, Firenze)

Data della compilazione 19.....

Scala 1: 500

NOTE:

L'area in argomento fa parte dell'area acquistata $\frac{\text{a pagamento}}{\text{gratuitamente}}$ di mq. _____

Area effettivamente occupata dalla Gestione INA - CASA mq.

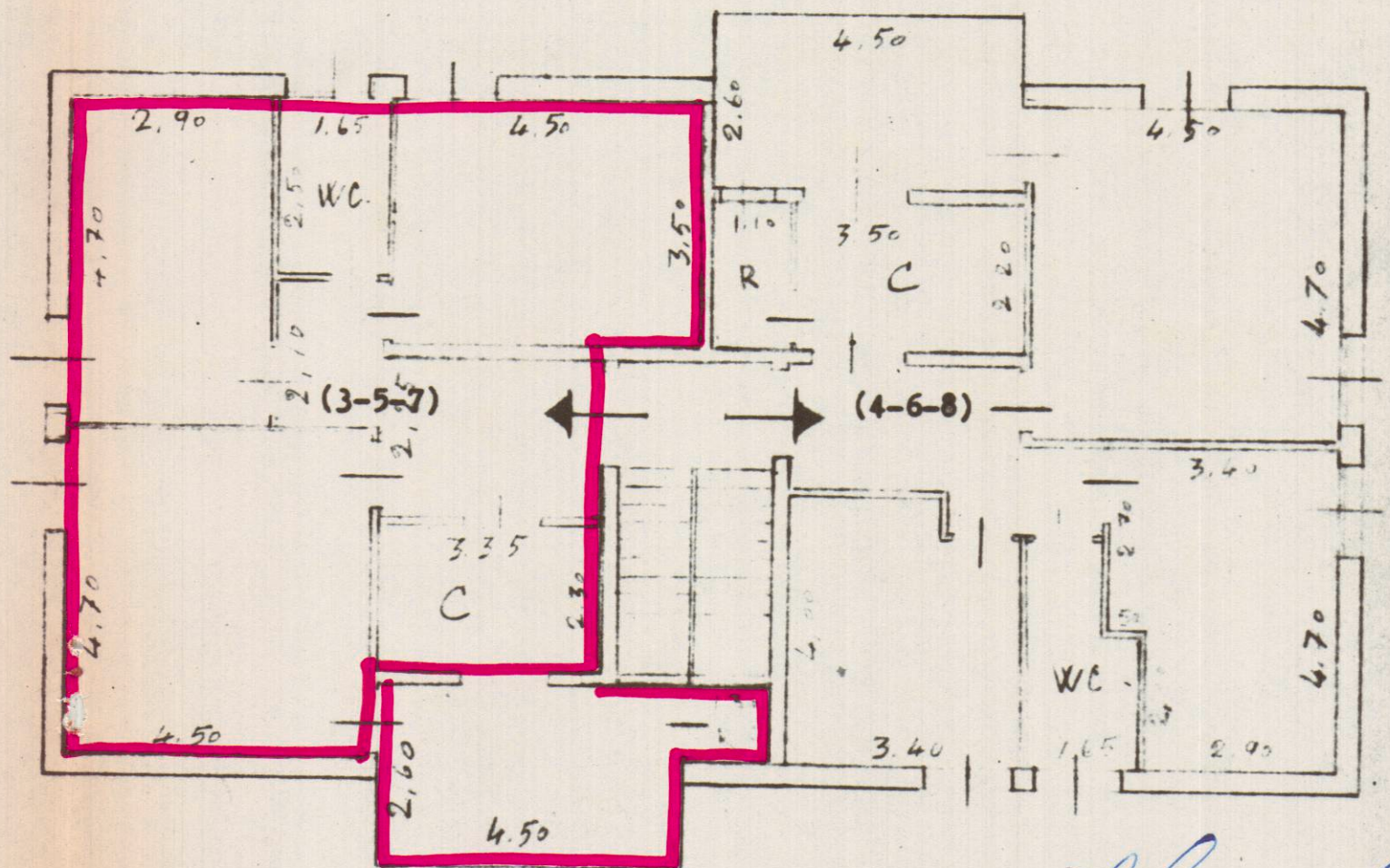
Area occupata da _____ per _____ mq. ceduta a _____

Osservazioni :

8°=Pulieri Diego

Cavallo Cosima

ALLEGATO A



~~Chen~~

BRINDISI - II^o Lotto Difesa - Cant. 14723

CANTINE DAL N° 1 al N° 8

SCALE 1 to 100

ALLEGATO B

Cavallo Corina

